

Prot. 62-2020

Roma, 24 novembre 2020

Alle Spett.li
IMPRESE ASSOCIATE
LORO INDIRIZZI

Oggetto: aggiornamento normativo agli associati sul rating di legalità.

Informiamo le aziende associate sulle novità normative introdotte in materia del “Rating di legalità”.

Rileviamo, a questo riguardo, che la Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (pubblicata sulla G.U. n. 259 del 19.10.2020) ha parzialmente innovato il Regolamento attuativo in materia di rating di legalità e tali modifiche sono entrate in vigore dal **20.10.2020**.

Ricordiamo che il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta.

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese (sia in forma individuale che societaria) che, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento attuativo in materia di Rating di Legalità, soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti:

- sede operativa in Italia;
- fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio chiuso nell’anno precedente a quello della domanda, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante dal bilancio di esercizio, regolarmente approvato dal competente organo aziendale e pubblicato ai sensi di legge;
- iscrizione nel Registro delle Imprese o nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) da almeno due anni alla data della domanda;
- rispetto degli altri requisiti sostanziali richiesti dal Regolamento.

Tale riconoscimento assume la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una e un massimo di tre “★” (stellette), il cd. “livello di rating” della impresa:

- “★” (una stelletta): è il punteggio base ottenuto dal richiedente che dimostra il **possesso cumulativo** di tutti i requisiti previsti nell’art. 2 del Regolamento attuativo.

- “+” (un più): è il punteggio che il richiedente ottiene dimostrando il possesso di ciascuno dei cd. requisiti aggiuntivi previsti nell’art. 3 del Regolamento attuativo.
- Il raggiungimento di tre “+” determina l’attribuzione di una “★” aggiuntiva a quella iniziale.

Il numero massimo di stellette ottenibili è pari a tre “★★★”.

Il rating ha durata di due anni ed è rinnovabile su richiesta.

Le innovazioni introdotte al Regolamento, in vigore, come detto, dal 20.10.2020, sono le seguenti.

Una importante novità da segnalare riguarda l’estensione dell’ambito di applicazione del rating, sotto il profilo dei legittimati a richiederne l’attribuzione: l’art. 1 comma 1 lett. iii) consente la possibilità di accedere al rating **anche ai soggetti iscritti “nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.)”**, ampliando quindi la platea dei richiedenti anche ai soggetti che non hanno l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese (ad esempio, gli enti pubblici, le associazioni e gli altri organismi che esercitano un’attività economica).

Ulteriori novità introdotte nel Regolamento perseguono la finalità di rendere l’istituto del rating sempre più in linea con gli obiettivi del legislatore volti alla promozione ed all’introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale.

In tal senso, sono stati precisati i requisiti di legalità dal punto di vista soggettivo e oggettivo.

In particolare, sono ricompresi tra i soggetti rilevanti ai fini della verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento **anche coloro che rivestono cariche societarie con delega specifica** sulle materie di cui ai reati rilevanti ai sensi del medesimo art. 2 (lett. a e b dell’art. 2), nonché gli **amministratori della società controllante o della società o dell’ente che esercita attività di direzione e coordinamento** sulla società che richiede il rating (lettera b-bis dell’art. 2).

Altre novità riguardano i **reati** già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating: a quelli già previsti si aggiungono quelli di trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.p.), di usura (644 c.p.) e di bancarotta fraudolenta (art. 216 Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942).

Ulteriori modifiche al Regolamento riguardano la precisazione di alcuni aspetti procedurali sottesi alla richiesta ed al mantenimento del punteggio di rating acquisito, nonché la semplificazione di alcuni passaggi del procedimento.

La finalità di tali ultime modifiche è quella di consentire una maggiore partecipazione della impresa richiedente al processo di valutazione dei requisiti ed alla fase di rinnovo del rating, consentendo un maggiore spazio di contraddittorio con l’Autorità controbilanciata, però, da decadenze in caso di mancata risposta nei termini assegnati.

In tal senso, ricordiamo ad esempio **la possibilità riconosciuta al richiedente di presentare – entro dati termini – dei chiarimenti in caso di incompletezza della richiesta di attribuzione o nella ipotesi della decisione di negare l’attribuzione del rating.**

Infine, sono state introdotte importanti novità quanto agli **obblighi informativi del richiedente nei confronti dell’Autorità durante la vigenza del rating** (ampliando il tipo di informazioni da comunicare), sanzionati con la decadenza del beneficio in caso di violazione.

*

Si allega prospetto informativo dei servizi inerenti al rating di legalità, svolti dall’Associazione, mediante l’utilizzo di un soggetto esterno convenzionato.